

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

che modifica l'allegato I della decisione 2004/558/CE per quanto concerne l'approvazione di un programma di lotta per l'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva in una regione dell'Italia

*[notificata con il numero C(2014) 737]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/90/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. A norma del suo articolo 9, uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nel suo allegato E, capitolo II, può sottoporlo alla Commissione per l'approvazione. Tale elenco comprende la rinotracheite bovina infettiva. La rinotracheite bovina infettiva è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell'infezione dovuta a *herpesvirus 1* bovino (BHV-1).

(2) L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.

(3) La decisione 2004/558/CE della Commissione ⁽²⁾, approva i programmi di lotta e di eradicazione del BHV-1

presentati dagli Stati membri figuranti nell'elenco di cui all'allegato I di tale decisione per le regioni in esso elencate, alle quali si applicano garanzie complementari in conformità all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(4) L'Italia ha presentato alla Commissione un programma di lotta e di eradicazione del BHV-1 nella regione autonoma della Valle d'Aosta. Tale programma è conforme ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE ed inoltre prevede norme relative allo spostamento dei bovini verso detta regione e all'interno della stessa. Dette norme sono equivalenti a quelle attuate in precedenza nella provincia di Bolzano in Italia, che hanno consentito di eradicare con successo la malattia dalla summenzionata provincia.

(5) È opportuno approvare il programma presentato dall'Italia per la regione autonoma della Valle d'Aosta e le garanzie complementari presentate in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(6) L'allegato I della decisione 2004/558/CE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2004/558/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2004/558/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Stati membri	Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE
Repubblica ceca	Tutte le regioni
Germania	Tutte le regioni, tranne lo stato federale della Baviera
Italia	Regione Friuli-Venezia Giulia Regione Valle d'Aosta Provincia di Trento»